

DIRETTIVA 98/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1998

che modifica la direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, per quanto riguarda l'immissione in commercio in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 69 e l'allegato VIII, punto 4, l'articolo 84 e l'allegato X, punto 2, nonché l'articolo 112 e l'allegato XII, punto 4, dell'atto di adesione del 1994 in relazione rispettivamente all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia, stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE ⁽⁴⁾, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi, non si applica a tali Stati membri prima del 1° gennaio 1999 e che le sopraccitate disposizioni dell'atto di adesione devono essere riesaminate conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

considerando che detta revisione non può essere portata a termine entro il 31 dicembre 1998 a causa della mancanza, in molti Stati membri, dei dati relativi all'esposizione, necessari per valutare i rischi per la salute e per l'ambiente del cadmio contenuto nei concimi; che è necessario proseguire tale revisione dopo la data prevista mediante ulteriori ricerche;

considerando che le ulteriori ricerche sono finalizzate alla valutazione, nei diversi Stati membri, dei rischi che il cadmio contenuto nei concimi presenta per la salute, in particolare dei gruppi vulnerabili della popolazione, e per l'ambiente; che tale valutazione può essere portata a termine solo dopo diversi anni;

considerando che è stata avviata una valutazione dei rischi che presenta il cadmio nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle

⁽¹⁾ GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 83.

⁽²⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 15.

⁽³⁾ Parere espresso dal Parlamento europeo il 16 luglio 1998 (GU C 292 del 21. 9. 1998, pag. 117), posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1998 (GU C 388 del 14. 12. 1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 3 dicembre 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/63/CE (GU L 335 del 6. 12. 1997, pag. 15).

sostanze esistenti ⁽⁵⁾; che i risultati saranno disponibili solo dopo diversi anni;

considerando che, oltre all'obbligo di revisione previsto dall'atto di adesione del 1994, esiste sempre la possibilità di riesaminare la normativa comunitaria in vigore, secondo le procedure comunitarie; che la normativa comunitaria può prevedere deroghe per periodi determinati per taluni Stati membri a causa della specificità della loro situazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE sono aggiunti i due seguenti commi:

«Tuttavia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono vietare l'immissione in commercio nei rispettivi territori di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell'adesione. La deroga si applica al periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

La Commissione, di concerto con gli Stati membri e le parti interessate, riesamina entro il 31 dicembre 2001 la necessità di adottare disposizioni a livello comunitario in materia di tenore di cadmio nei concimi.»

Articolo 2

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998.

Quando gli Stati membri di cui al primo comma adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.